

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Novembre 2020

NORMATIVA E PRASSI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279 del 09-11-2020)

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (GU n.296 del 28-11-2020)

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.297 del 30-11-2020)

INPS MESSAGGIO N.4485 DEL 27 NOVEMBRE 2020 Nuove modalità di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo, ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. Utilizzo del canale telematico esclusivo a decorrere dal 1° dicembre 2020.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO SUL LAVORO AGGIORNATO a cura dell'INL aggiornamento a novembre 2020

INPS CIRCOLARE N.22 DEL 20 NOVEMBRE 2020 Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. III, 24/11/2020 n. 7352 L'esperienza e abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l'ora di inizio delle stesse, prescelto dall'utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'esclusione dalla gara telematica del concorrente per aver inviato la domanda oltre il limite orario fissato dal bando, in quanto risulta dall'esame dei "file log" che la piattaforma telematica prescelta dall'amministrazione per la gestione telematica della procedura non ha generato anomalie o malfunzionamenti e che l'operatore ha caricato la domanda ha mal gestito i tempi e le variabili sopra indicate, terminando le operazioni 25 secondi dopo lo scadere del termine fissato dall'amministrazione. Rebus sic stantibus, a nulla vale obiettare che si tratta di uno sfioramento irrisorio, poiché proprio l'esiguità del ritardo dimostra ex post, ove ve ne fosse bisogno, che se l'operatore avesse avuto l'accortezza di iniziare con congruo anticipo le operazioni di partecipazione - secondo un criterio che può definirsi di ordinaria diligenza nella partecipazione a gare telematiche - senz'altro sarebbe riuscito nel suo intento. Del resto, nelle gare telematiche non può certo operarsi un soccorso istruttorio in ragione dell'esiguità o meno del ritardo, necessitando le stesse, per converso, di regole certe e inderogabili a presidio della par condicio e della trasparenza, com'è pacificamente per le gare tradizionali.

Tar Sicilia-Catania, sez. I, 9/11/2020 n. 2932 L'istituto del recesso opera anche in campo societario quantunque in presenza di società pubbliche, e ciò in forza sia della previsione di cui all'art. 1, comma 3, d. lgs. n. 175 del 2016, secondo cui "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato", sia in ragione dello specifico richiamo delle disposizioni

codicistiche di diritto societario contenuto nell'art. 24 d. lgs. n. 175 del 2016.

[Consiglio di Stato, Sez. V, 20/11/2020 n. 7239](#) La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico", trattandosi essere soltanto di una fase di pre - gara. Siccome le informazioni acquisite attraverso le consultazioni preliminari di mercato confluiscono nei successivi atti procedurali delle amministrazioni (che dette consultazioni hanno avviato), chi intenda contestarne gli esiti è ad essi (agli atti delle procedure) che deve rivolgere le proprie contestazioni, ivi inverandosi la scelta dell'amministrazione potenzialmente lesiva della concorrenza. Così, ove all'esito della consultazione di mercato sia tratto convincimento del carattere infungibile del bene tale da giustificare l'affidamento per procedura negoziata senza bando, l'operatore economico che tale conclusione voglia contestare è tenuto ad impugnare l'atto di avvio della procedura, che è diretta conseguenza dell'esito della consultazione e, d'altra parte, costituisce il primo atto lesivo della sua situazione soggettiva poichè, in ragione della presunta natura infungibile del bene, gli preclude di concorrere all'affidamento del contratto.

[Garante Privacy, 17/9/2020 Parere n. 156](#) E' legittimo il provvedimento di diniego a un'istanza di accesso civico di trasmissione dei curricula di tutti coloro che hanno presentato la candidatura ad amministratore unico della società in house del Comune

[TAR Lazio Sezione II Sentenza 23 novembre 2020, n. 12406](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'omessa sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dalla gara, per violazione dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), senza che possa farsi luogo al soccorso istruttorio, giusta l'art. 83, comma 9, del medesimo decreto legislativo (nel caso di specie, l'offerta economica era priva della sottoscrizione del rappresentante legale di una delle imprese mandanti)

[Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 23 novembre 2020, n. 7257](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il bando di gara, in quanto atto amministrativo generale non normativo, vincola la stessa amministrazione appaltante, che perciò non può disapplicarne le disposizioni, salvo che siano affette da nullità, ferma restando la possibilità di annullare il bando (anche nella sola parte ritenuta illegittima) in via di autotutela (riforma TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 93/2020).

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)